



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVI



UFFICIO GABINETTO

Palazzo Oropa  
Via Battistero, 4  
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:  
+39 015 35071

Interni:  
+39 015 3507312  
+39 015 3507578

Fax:  
+39 015 3507508

E-mail:  
ufficiogabinetto@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it

Biella, 30 Marzo 2020

Prot. 16090 del 30.03.2020

Alla Onorevole Giunta Comunale

**Oggetto: Contratto Repertorio n. 6855/2015 con SOCREBI S.r.l. per Tempio Crematorio – Cauzione art. 153, comma 13, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006. Procedimento di risoluzione contrattuale. Integrazione dei gravi inadempimenti ascrivibili al Concessionario**

In riferimento a quanto demandatomi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 109/2020, relativamente all'opportunità di procedere all'escussione della polizza a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la fase di gestione del Tempio Crematorio di Biella, lo scrivente segnala quanto segue.

Preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare che la Convenzione sottoscritta in data 8 maggio 2015 fra il Comune ed il Concessionario prevedeva a pag. 6 che *"La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le condizioni specificate nello "Schema di convenzione" (allegato "A"), del quale si riportano qui di seguito le condizioni principali", per poi statuire a pag. 10 che "Il Concessionario si impegna a prestare, alla messa in esercizio, idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione (ex articolo 153, comma 13 del Codice)"*.

A ciò va aggiunto che il richiamato *"Schema di convenzione"* di cui all'Allegato "A" al Contratto volto a regolare i rapporti con il Concessionario, formante parte integrante e sostanziale della disciplina negoziale sottesa all'affidamento della concessione assentita a SOCREBI S.r.l., stabiliva espressamente, all'Art. 11 (*"Fideiussioni e garanzie"*), lett. b), che *"Il Concessionario si impegna a prestare, alla Messa in Esercizio, idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione (ex articolo 153 comma 13 del Codice)"*.

Tale previsione negoziale – peraltro prevista anche dalla legge di gara, posto che l'art. 5 (*"Cauzioni e garanzie richieste"*) del Disciplinare stabiliva che *"Inoltre il concessionario dovrà prestare: [...] b) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006. Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di*



CITTÀ  
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVILI



UFFICIO GABINETTO

Palazzo Oropa  
Via Battistero, 4  
Biella - C.A.P. 13900

Centralino:  
+39 015 35071

Interni:  
+39 015 3507312  
+39 015 3507578

Fax:  
+39 015 3507508

E-mail:  
ufficiogabinetto@comune.biella.it

Sito:  
www.comune.biella.it

inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale" – trae origine da una espressa disposizione normativa, che individua *ex lege* le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento di tale specifico obbligo.

Il riferimento, in particolare, è al più volte richiamato art. 153, c. 13 del d.lg. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie concreta, il quale stabilisce che "*Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; **la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale***".

Ciò significa, in altre parole, che il mancato rispetto di tale prescrizione determina un grave inadempimento contrattuale, espressamente qualificato come tale dalla normativa di settore, oltre che dalla *lex specialis*, e ciò indipendentemente da quanto previsto negli atti negoziali sottesi al predetto affidamento.

Operata tale doverosa precisazione, va segnalato che nel corso del rapporto concessorio, e in particolare una volta conclusasi la fase di costruzione dell'Impianto Crematorio di Biella, **il Comune ha a più riprese sollecitato (e diffidato) il Concessionario a provvedere alla costituzione della polizza di cui trattasi**, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la fase di gestione dell'impianto, e ciò dapprima con comunicazione in data 4 aprile 2018, prot. n. 20287, e poi con successiva nota in data 15 gennaio 2019.

Ciò nonostante, il sottoscritto ha verificato presso l'Ufficio Contratti e presso l'Ufficio Lavori Pubblici l'inesistenza di specifica polizza a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative ai servizi di gestione per l'impianto medesimo, **in quanto tale garanzia non risulta esser stata mai costituita da SOCREBI S.r.l.**

A seguito delle ricerche effettuate presso gli uffici anzidetti, lo scrivente attesta pertanto con la presente la sussistenza di un ulteriore grave inadempimento al Contratto su richiamato, ascrivibile alla responsabilità del Concessionario, posto in essere da SOCREBI S.r.l. in **palese violazione** di quanto prescritto: a) dall'Art. 11, lett. b) del medesimo atto convenzionale sottoscritto in data 8



CITTÀ  
di **BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO  
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO  
AL MERITO CIVI

maggio 2015, *ii*) dall'allegato "A" ("*Schema di convenzione*") al medesimo Contratto, *iii*) dalla disciplina di gara sottesa al citato affidamento, nonché *iv*) della stessa normativa di settore, e in particolare dall'art. 153, c. 13 del d.lg. n. 163/2006.

Tanto si comunica alla Giunta Comunale per quanto di competenza e per il doveroso accertamento di tale ulteriore rilevante circostanza, atta a determinare un ulteriore grave inadempimento ascrivibile alla responsabilità di SOCREBI S.r.l..

Distinti saluti

Il Segretario Generale e R.U.P.  
Giorgio Dott. Musso



**BIELLA**  
CITTA' CREATIVA  
**UNESCO**

UFFICIO GABINETTO

*Palazzo Oropa*  
Via Battistero, 4  
Biella - C.A.P. 13900

*Centralino:*  
+39 015 35071

*Interni:*  
+39 015 3507312  
+39 015 3507578

*Fax:*  
+39 015 3507508

*E-mail:*  
[ufficiogabinetto@comune.biella.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.biella.it)

*Sito:*  
[www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it)